

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**di concerto col Ministro del tesoro  
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1996**

---

**Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi  
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore**

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge .....	» 10

ONOREVOLI SENATORI. - A distanza di quasi trent'anni dalla sua introduzione occorre prendere atto che la riforma degli esami di maturità, introdotta in via sperimentale nel 1969, non ha conseguito gli esiti sperati dal legislatore.

La relazione che accompagnava il disegno di legge n. 1046 della V legislatura, di conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media conteneva talune considerazioni che debbono essere in parte riprese nel momento in cui, a distanza di quasi trent'anni, si pone mano alla riforma definitiva.

In particolare si criticava l'esame precedente in quanto troppo «impegnativo» e «vasto», pervaso da impostazioni enciclopedistiche e nozionistiche e si sottolineava che esso determinava «fenomeni di forte tensione emotiva, di ansia acuta e frustrante» e di «psicosi dell'esame» capaci di incidere assai sfavorevolmente sul giovane durante la prova.

Si rimproverava inoltre al vecchio esame, di «venire meno con troppa frequenza alla sua imprescindibile funzione mediatrice tra profitto scolastico per così dire «longitudinale» dell'alunno e accertamento per così dire «trasversale» delle qualità e della preparazione del candidato: di venirvi meno, cioè, tutte quelle volte in cui accentuato e vistoso è il divario, in ogni senso, tra la valutazione che del giovane ha dato la scuola di provenienza in tutta la sua carriera scolastica e i risultati dell'esame stesso» e si concludeva che «quel diaframma fra scuola di provenienza e corpo esaminante, il quale potè apparire, in condizioni di sviluppo scolastico del tutto diverso dalle presenti, un elemento positivo per il conseguimento delle finalità assegnate all'esame di Stato, è divenuto poi un fattore non infrequente di in-

comunicabilità e di inconciliabilità fra due momenti, profitto scolastico e accertamento in sede d'esame, essenzialmente unitari in quanto aspetti di un'unica, seppur poliedrica realtà, l'alunno-candidato; ed è divenuto dunque un fattore non plausibile, negativo».

La relazione proseguiva sottolineando la peculiarità degli esami di maturità, «che costituiscono un punto di giuntura fra un periodo strettamente scolastico e un periodo professionale o, almeno accademico-professionale» e che, pertanto, «pongono esigenze di accertamenti che debbono mirare ad individuare non solo la presenza di alcune nozioni ma l'acquisto di un livello mentale e spirituale», ovvero devono dar corpo «ad un giudizio che sia allo stesso tempo una valutazione dei risultati particolari conseguiti negli studi fatti e un apprezzamento delle possibilità, considerate nella loro globalità, di prosecuzione in studi preliminarmente delimitati, e di inserimento nella vita».

Da tali considerazioni si traevano talune conclusioni che portarono all'introduzione del sistema vigente, nel quale, com'è a tutti noto, si prevedono due prove scritte, una di italiano e l'altra specifica del corso di studi ed un colloquio che verte «su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro pubblicate dal Ministero entro il 10 maggio».

Il giudizio di maturità si fonda sull'esito dell'esame, sulle risultanze del *curriculum* degli studi e di ogni altro elemento posto a disposizione della commissione.

Il giudizio è espresso in sessantesimi.

Pur con l'impostazione di cui si è detto, per alcuni versi condivisibile ed ancora valida, tale normativa ha rivelato non pochi inconvenienti ed insufficienze, puntualmen-

te sottolineati ogni anno, in occasione dello svolgimento delle prove d'esame.

A parte il mancato assolvimento della prevista funzione di collegamento tra il momento accertativo della preparazione conseguita e quello della sua proiezione verso la fase degli studi universitari o l'attività professionale, il riferimento al *curriculum* degli studi non ha rappresentato un grande elemento di differenziazione rispetto al passato, in quanto sostanzialmente lasciato alla discrezionale valutazione delle commissioni. In compenso, attorno ad esso si è sviluppato un nutrito contenzioso che ha favorito l'adozione di decisioni giurisdizionali che si sono sovrapposte alle valutazioni delle commissioni d'esame.

Ma v'è di più. Lungi dal consentire un apprezzamento complessivo della «personalità del candidato», il nuovo esame ha spesso consentito repentini rovesciamenti nella valutazione dei candidati, nella quale ha spesso fatto premio la capacità di improvvisazione degli esaminandi a scapito delle qualità di impegno e di applicazione costante nello studio.

Infine, le modalità dell'esame hanno favorito l'abbandono precoce dello studio di determinate materie, in favore delle poche materie di esame.

S'impone, pertanto, una modifica del sistema vigente, in favore di un esame che recuperi i contenuti, tenga effettivamente conto del *curriculum* degli studi, abbia sostanza di accertamento del raggiungimento degli obiettivi individuati come presupposti necessari per l'inserimento professionale o per la prosecuzione degli studi universitari.

Al tempo stesso non si deve tuttavia commettere l'errore di ripristinare un esame con tendenze «enciclopedistiche» e «nozionistiche» o di proporre una formula che riporti nelle scuole la «psicosi d'esame» o quella insostenibile tensione che ha fatto del sogno dell'esame di maturità l'incubo di intere generazioni.

Il disegno di legge che si propone intende quindi intervenire sugli aspetti più rilevanti che qualificano l'esame di Stato e che condizionano in modo determinante il perseguimento dei suoi obiettivi: quello delle

prove d'esame e quello dell'organo deputato ai relativi accertamenti, e cioè le commissioni d'esame. Si introduce, in sostanza, un esame più ricco di contenuti, riferito alle materie dell'ultimo anno di corso, ma nel quale si affida la valutazione delle relative prove a commissioni prevalentemente interne.

Dal punto di vista della tecnica legislativa si è scelto il percorso di delegificazione descritto nell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in forza del quale il Governo può essere autorizzato a disciplinare in via regolamentare intere materie, rispetto alle quali il legislatore ordinario riserva a se stesso l'individuazione delle norme generali. Si tratta di un potere regolamentare circoscritto e puntuale, che non può esorbitare i limiti posti dalla legge che lo attribuisce, ma che, nell'ambito delimitato, lascia all'Esecutivo taluni margini di scelta e di flessibilità nella adozione delle soluzioni concrete. Il quadro generale della materia resta pertanto affidato alla legge ordinaria e non è suscettibile di modificazioni se non attraverso una modifica della legge stessa.

Il disegno di legge si sviluppa in cinque articoli.

L'articolo 1 ha per oggetto la potestà regolamentare conferita al Governo. Tale autorizzazione prevede anche l'adozione di disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina.

Queste si rendono necessarie per evitare un impatto traumatizzante della nuova disciplina sugli studenti che già frequentano gli ultimi anni, rispetto ai quali i meccanismi del credito scolastico, la nuova configurazione della prima prova scritta e l'introduzione della terza prova scritta a natura pluridisciplinare potrebbero provocare effetti negativi. Non si deve dimenticare, infatti, che le prove d'esame altro non sono che la ripetizione, in sede di esame, di tipologie di prove già collaudate nel corso degli studi. Sembra difficile pretendere che uno studente dell'ultimo anno, che ha fatto esercitazioni di lingua italiana sempre nella forma tradizionale del tema, affronti una prova d'esame diversa (ad esempio: una rela-

zione, un articolo, una sintesi) senza alcuna preparazione specifica; altrettanto difficile sembra pretendere di sottoporlo direttamente, senza adeguata preparazione, ad una prova multidisciplinare per quesiti, o altro. Occorrerà pertanto, che in sede di prima applicazione, sia prevista una certa gradualità nell'introduzione delle nuove tipologie d'esame, fermo restando il numero complessivo delle stesse. Per quanto riguarda la terza prova si potrebbero prevedere, ad esempio, in sede di prima applicazione, tipologie più vicine a quelle tradizionali (quesiti a risposta sintetica).

L'articolo 2 individua le finalità e il contenuto dell'esame e detta le disposizioni generali per il suo svolgimento.

Nel testo sono state compiute talune scelte, in genere nella direzione della semplificazione, che restano aperte alle modifiche che potranno scaturire dal dibattito parlamentare. Si ritiene peraltro necessario darne diffusamente conto, facendo riferimento alle singole parti del testo ove sono trattati gli argomenti, al fine di chiarirne quanto più possibile il significato e gli intendimenti.

Lettera *a)* - Si è preferito non indulgere a definizioni delle finalità dell'esame che comportino valutazioni delle personalità dello studente non collegate all'esito obiettivo del processo di apprendimento. Si è ritenuto in proposito che il riferimento agli obiettivi propri del corso di studi sia sufficiente a garantire che l'accertamento non si svolga a livelli puramente nozionistici. Nella moderna accezione tali obiettivi sintetizzano infatti non solo i traguardi quantitativi del sapere, ma anche il percorso e i traguardi qualitativi, onde può ritenersi che il giudizio sul raggiungimento degli obiettivi inglobi il giudizio di maturità che deve restare strettamente collegato al percorso di istruzione seguito.

Lettera *b)* - Il senso della previsione è, in sostanza, quello del superamento del giudizio di ammissione agli esami per i candidati interni; non si ritiene, infatti, produttivo sottoporre lo stesso candidato, nel giro di pochi giorni, prima al giudizio del consiglio di classe in quanto tale e poi al giudizio

dello stesso consiglio, sia pure integrato dal presidente e dai membri esterni, in funzione di commissione d'esami.

Lettera *c)* - La possibilità di abbreviazione del corso di studi per merito è uno dei pochissimi strumenti di tutela dell'eccellenza attualmente offerti dall'ordinamento. Si è pertanto ritenuto di mantenerne la previsione, così come quella dell'abbreviazione correlata all'assolvimento degli obblighi di leva per coloro che non abbiano ancora concluso il corso di studio di istruzione secondaria superiore.

Lettera *d)* - Riprende una disposizione vigente introducendo una specificazione per quanto riguarda le scuole pareggiate e legalmente riconosciute; essa si collega alla previsione della successiva lettera *g)* ed al disposto dell'articolo 3 dello schema ed ha lo scopo di evitare il perpetuarsi del fenomeno, abnorme, non rinvenibile nelle scuole statali, che vede gran parte degli alunni delle scuole non statali, candidati agli esami, provenire da classi collaterali che non costituiscono lo sviluppo e la conclusione di corsi completi.

Lettera *e)* - È una previsione che consente di adeguare costantemente l'ordinamento vigente ai mutamenti della legislazione europea e internazionale e all'evoluzione della stessa legislazione italiana in materia di studi secondari e di crediti formativi acquisiti in diverse tipologie di istituti. Il riferimento all'età sottintende che, in presenza di determinati requisiti formativi, il candidato potrebbe essere ammesso all'esame, come esterno, anche prima del compimento del ventitreesimo anno di età, che costituisce attualmente un limite invalicabile per chi non abbia alle spalle un *curriculum* di studi regolare.

Lettera *f)* - È una disposizione già vigente, che subisce talune modifiche in relazione alla nuova disciplina. Essa consente il completamento della scuola secondaria superiore ad alunni che abbiano abbandonato gli studi per i più svariati motivi, dal lavoro alla salute, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Lettera *g)* - Contiene una previsione per gli istituti pareggiati e legalmente ricono-

sciuti, che rimangono sede di esame solo per i candidati delle ultime classi di corsi completi. Ridisciplina inoltre la sede d'esame dei candidati esterni, che si conferma debba continuare ad essere un istituto statale, specificando che essa deve corrispondere alla sede di residenza, al fine di prevenire casi di «migrazioni» di studenti.

Lettera *h)* - Stabilisce che l'esame comprende almeno tre prove scritte ed un colloquio, innovando rispetto alle disposizioni vigenti; per quanto riguarda la prima prova scritta, accogliendo le istanze provenienti dal mondo della cultura e dagli studenti, e in armonia con quanto già previsto da altri ordinamenti europei, si è fatta la scelta di individuarne le finalità nell'accertamento della padronanza della lingua, senza indicare la tipologia della prova stessa, che potrà pertanto consistere non solo nel tema tradizionale, ma anche in altri tipi di prova, coerenti con l'indirizzo degli studi (ad esempio: relazione, articolo, sintesi, eccetera). Si è ritenuto che nel termine «padronanza» siano compresi l'abilità espressiva, la conoscenza di linguaggi specifici e la capacità di argomentare, ma l'espressione, ove non sia ritenuta esaustiva potrà essere arricchita in sede di dibattito parlamentare. La seconda prova non presenta particolari novità, rimanendo legata strettamente alle materie caratterizzanti il corso degli studi; la terza prova costituisce invece una novità, in quanto consente una verifica più generale della preparazione complessiva, con modalità più aderenti all'evoluzione di questo tipo di accertamento a livello universitario e di inserimento lavorativo. La selezione mediante quesiti a risposta singola o multipla è ormai generalizzata per quanto riguarda l'accesso agli studi universitari nelle facoltà che hanno scelto il numero chiuso, l'accesso alle specializzazioni universitarie, la preselezione nei concorsi di accesso al pubblico impiego, le selezioni nell'impiego privato, e sta progressivamente estendendosi ad altre ipotesi prima affidate alle forme dell'esame tradizionale, quali, ad esempio, il conseguimento dell'idoneità primaria. Non v'è dubbio che una scuola che voglia fornire agli studenti strumenti di competi-

tività e capacità d'ingresso nel mercato del lavoro non può trascurare di far crescere e consolidare capacità che in prosieguo di tempo si rivelano indispensabili. Si è pensato di poter utilizzare tale prova anche ai fini dell'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. Tale scopo potrà essere perseguito, ad esempio, formulando una parte dei quesiti nella lingua stessa, o con altre modalità che potranno essere approfondite nel regolamento. In tal modo si otterrebbe il risultato di sottolineare l'importanza della conoscenza, anche scritta, della lingua straniera, senza però imporre una prova scritta specifica aggiuntiva. Naturalmente questa ipotesi non riguarda i casi nei quali l'accertamento della conoscenza di una lingua diversa da quella nella quale vengono impartiti gli insegnamenti avviene nella seconda prova scritta.

Lettera *i)* - Si prevede che i testi delle prime due prove scritte siano predisposti e inviati dal Ministero, mentre il testo della terza prova sarà predisposto dalla commissione esaminatrice; si è così ritenuto di poter coniugare la necessità di omogeneità del livello di accertamento propria di un esame di Stato con l'esigenza di valorizzare e verificare la programmazione di istituto e di raccordarsi con le peculiarità territoriali e locali. La terza prova scritta potrebbe anche articolarsi in blocchi lasciando agli studenti una possibilità di scelta che compensi la perdita di quella prevista dall'attuale disciplina in materia di prove orali; nel testo tale ipotesi non è stata descritta in quanto si è preferito delineare solo l'opzione fondamentale, lasciando al Parlamento gli eventuali arricchimenti. Le disposizioni regolamentari dovranno evidentemente provvedere a disciplinare le modalità, i tempi di formulazione e le garanzie di segretezza della terza prova da parte delle Commissioni.

Lettera *l)* - Si prevede che il colloquio si svolga su tutte le materie dell'ultimo anno di corso; tale disposizione appare ampiamente compensata dalla circostanza che l'esame si svolge davanti agli stessi professori che hanno accompagnato l'alunno nell'*iter* scolastico.

Lettera *m*) - Ripete, per completezza, una disposizione già vigente.

Lettera *n*) - Detta le disposizioni speciali per la Valle d'Aosta, la provincia di Bolzano e le scuole delle località ladine, in armonia con gli Statuti d'autonomia e con gli impegni internazionali.

Lettera *o*) - Il voto complessivo dell'esame è commisurato in centesimi, in analogia a quanto avviene negli altri Paesi europei, con un intento di armonizzazione la cui urgenza è sempre più avvertita in relazione alle disposizioni europee in materia di libera circolazione. Tale punteggio è così ripartito: 20 punti al credito scolastico (vedi lettera *v*); 45 punti per le prove scritte; 35 punti per il colloquio. Nella ripartizione del punteggio tra prove scritte ed orali si è ritenuto di dover attribuire maggior peso alle prime, in quanto valutabili in un contesto unitario che consente una maggiore omogeneizzazione dei parametri di valutazione. Non ci si può peraltro nascondere che tale criterio comporta la possibilità di promozioni fondate solo sul credito scolastico e sulle prove scritte, i cui punteggi massimi, tra loro sommati, consentono di superare l'esame. Tale obiezione sembra peraltro possa essere superata dalla constatazione che la terza prova consiste in un accertamento «a tutto campo»; si prevede inoltre, che la Commissione, in relazione all'esito dell'esame, possa motivatamente attribuire un punteggio aggiuntivo per compensare eventuali deficienze del credito scolastico. Tale disposizione ha il significato di non precludere in assoluto al candidato, che non abbia ottenuto il massimo credito scolastico in uno degli anni di riferimento, di raggiungere il massimo punteggio d'esame, lasciando alla commissione un margine di discrezionalità per valutare le situazioni singole.

Lettera *p*) - Si prevede l'attribuzione di una speciale menzione, da annotarsi sul diploma, in favore dei candidati che abbiano ottenuto il massimo credito scolastico e il massimo risultato d'esame. È una disposizione che premia l'eccellenza in analogia alla «lode» universitaria. In proposito si deve segnalare che in taluni ordinamenti tale

previsione si riferisce non solo a chi raggiunga il massimo, ma a tutti coloro che raggiungono la fascia più alta di punteggio (ad esempio: da 95 a 100).

Lettera *q*) - Prevede che le commissioni d'esame siano composte dai docenti della classe, da un presidente esterno e da due membri esterni in sostituzione di altrettanti docenti della classe di diverse aree disciplinari.

Lettera *r*) - Prevede la nomina di un presidente e di due membri esterni per ogni due commissioni. In verità si era pensato di poter giungere a prevedere un presidente per ciascuna commissione, ma un'attenta ricognizione dei dati ha portato a ritenere che tale obiettivo non possa essere raggiunto. In proposito si ricorda che le classi terminali sono circa 24.000 e che gli istituti secondari statali di secondo grado sono circa 4.800. Ne discende che per le funzioni di presidenza delle commissioni sono reperibili circa 4.800 presidi, ai quali si debbono aggiungere circa 600 professori universitari e 450 estranei all'Amministrazione (tali sono state le richieste nell'ultima sessione d'esame), per un totale di circa 5.800 presidenti. Anche ammettendo che un compenso più elevato stimoli una maggiore partecipazione, si è talmente lontani dalla cifra di 24.000 da dubitare seriamente che la previsione di un presidente per ciascuna commissione possa essere attuata. Attestandosi sulla cifra di 12.000 commissioni si può ragionevolmente ritenere che potrà essere reperito un numero adeguato di presidenti, sia pure attingendoli tra il personale collocato a riposo, tra i presidi della scuola media in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole superiori e tra i docenti del biennio. È d'obbligo, peraltro, segnalare che la presenza di professori del biennio come presidenti di commissione rischia di creare taluni problemi all'interno della categoria dei docenti del triennio.

Lettera *s*) - Disciplina le modalità di lavoro e di voto delle commissioni.

Lettera *t*) - Prevede che venga compensata solo la partecipazione dei presidenti e dei membri esterni, nella misura stabilita da apposito decreto interministeriale. Discipli-

na inoltre le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti e le maggioranze necessarie per le decisioni.

Lettera *u*) - Individua il numero dei candidati assegnabili a ciascuna commissione e le modalità di ripartizione dei candidati esterni.

Lettera *v*) - Prevede l'introduzione di disposizioni idonee per i candidati con handicap.

Lettera *z*) - Disciplina l'istituzione e le modalità di attribuzione di un punteggio per l'andamento degli studi, conseguibile frazionatamente dagli alunni in ciascun anno del triennio, denominato credito scolastico, che, come già visto, va a sommarsi al punteggio che si consegue in sede d'esame. Si prevede che tale credito sia attribuito «ad ogni alunno che ne sia meritevole» per evitare che la semplice promozione, magari ottenuta a maggioranza e come forma di incoraggiamento, possa comportare l'automatico diritto a conseguirlo.

Il credito scolastico sostituisce, a tutti gli effetti, la valutazione del *curriculum*, che ha dato origine alla maggior parte del contenzioso giurisdizionale sugli esami di maturità e che, non essendo ancorata a parametri certi, non è mai riuscita ad assumere una configurazione significativa e stabile.

Si è scelto di limitarne l'attribuzione agli ultimi tre anni, in considerazione del fatto che gli anni del biennio sono quelli maggiormente caratterizzati da crisi di crescita e da mutamenti profondi ai quali non sembra opportuno ancorare una valutazione che poi si riflette sull'esame finale.

Sembra invece importante che l'alunno sappia di poter costruire, anno per anno, un pezzo di esame, nella consapevolezza che la valutazione finale dipenderà in parte dalla sua prontezza e capacità di riflessi, ma in parte anche dalla serietà del suo impegno negli studi.

Il credito scolastico complessivo ottenibile nel triennio è pari a 20 punti. Resta aperto il problema di come distribuire tale punteggio nel triennio. Nello schema si è scelto di rimettere tale determinazione al regolamento, che dovrà anche individuare i criteri omogenei per l'attribuzione del credito.

Nei casi di abbreviazione del corso degli studi per merito e di abbreviazione per servizio di leva si è invece fatta la scelta di individuare l'entità del credito fittiziamente attribuibile. Nel primo caso, di eccellenza, si è prevista l'attribuzione per l'anno non frequentato, del credito massimo ottenibile; nel secondo caso l'attribuzione, per l'anno non frequentato, del credito conseguito nell'ultimo anno frequentato.

Lettera *aa*) - Disciplina la ricostruzione del credito scolastico dei candidati esterni.

Lettera *bb*) - Prevede che le certificazioni d'esame rechino indicazioni sulle competenze e capacità acquisite nel tipo di scuola e corso frequentato.

Lettera *cc*) - Contiene disposizioni per venire incontro ai casi di alunni ammalati o assenti per cause specificamente individuate.

L'articolo 3 detta talune disposizioni per garantire la regolarità del corso di studi in attesa dell'approvazione della cosiddetta legge di «parità» delle istituzioni scolastiche non statali.

La lettera *a*) prevede il divieto di riconoscimento delle cosiddette classi collaterali, che rispondono solo ad esigenze di recupero di anni scolastici, ma non si inseriscono in una vera programmazione del corso di studi; la lettera *b*) introduce il principio che gli esami di idoneità alle singole classi della scuola secondaria superiore possono essere sostenuti solo presso istituti statali.

Tali disposizioni si sommano alle previsioni, contenute nell'articolo 2, lettere *d*) e *g*), in base alle quali: 1) sono considerati alunni interni delle scuole legalmente riconosciute solo quelli che frequentino l'ultimo anno di un corso completo; 2) le scuole legalmente riconosciute possono essere sede d'esame solo per le classi terminali di corsi completi.

L'effetto complessivo di tali disposizioni è quello di garantire che l'esame che si sostiene nelle scuole legalmente riconosciute, davanti a commissioni interne, abbia lo stesso significato di terminalità di un regolare corso di studi che assume nelle scuole statali. L'esigenza di ricondurre allo Stato la verifica delle idoneità, almeno fino a quando l'in-



tero settore del recupero degli anni scolastici non trovi una compiuta regolamentazione è di tutta evidenza e si pone come disposizione di grande significato a tutela delle istituzioni scolastiche non statali organizzate con criteri di «scolarità effettiva». È evidente, peraltro, che tale disposizione potrà essere superata in un prossimo futuro ove siano poste le premesse di una effettiva parità non solo delle istituzioni non statali nei confronti delle istituzioni statali, ma anche di queste ultime nei confronti delle prime.

Si tratta di disposizioni complessivamente molto incisive, che compensano in larga misura la scelta di mantenere inalterato l'attuale sistema, nel quale non esistono dif-

ferenze di trattamento fra istituzioni statali e non statali in sede di esami di maturità.

L'articolo 4 contiene le disposizioni finali con l'individuazione delle norme abrogate in relazione all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 e una delega al Governo per coordinare le nuove disposizioni nel testo unico della legge sull'istruzione secondaria.

Contiene inoltre una disposizione di salvaguardia del rispetto degli ordinamenti delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 5 contiene, infine, le disposizioni di carattere finanziario, che non configurano comunque oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Oggetto e termini  
dell'autorizzazione regolamentare)*

1. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli 2 e 3.

2. Il regolamento di cui al comma 1 entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; esso detta anche le disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio.

## Art. 2.

*(Finalità, contenuto e svolgimento dell'esame)*

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 è emanato sulla base e nel rispetto delle seguenti norme generali:

a) l'esame di Stato ha come fine l'accertamento del livello di preparazione dei candidati in relazione agli obiettivi propri del corso di studi seguito;

b) l'esame di Stato si sostiene al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore, ivi compreso il corso integrativo previsto per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte;

c) può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per merito scolastico, nonchè per l'assolvimento dell'obbligo di leva;

*d)* all'esame di Stato sono ammessi:

1) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso o che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui alla lettera *c)*;

2) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi che funzioni o abbia funzionato in modo completo, ancorchè risulti in via di esaurimento o che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le stesse caratteristiche di completezza, siano stati ammessi all'abbreviazione di cui alla lettera *c)*;

*e)* i requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; ad obblighi internazionali; all'età dei candidati.

*f)* l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe conseguita in un istituto statale è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, tenendo conto anche della formazione professionale eventualmente acquisita. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto;

*g)* sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di completezza di cui alla lettera *d)*, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi

della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami;

*h)* l'esame di Stato comprende almeno tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera;

*i)* i testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero; il testo della terza prova scritta è formulato dalla Commissione giudicatrice con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Sono altresì disciplinate le caratteristiche della terza prova scritta, a regime e nei primi due anni di applicazione della nuova disciplina, nonché le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime;

*l)* il colloquio si svolge su tutte le materie dell'ultimo anno di corso;

*m)* la lingua d'esame è di norma la lingua ufficiale di insegnamento;

*n)* deve essere altresì prevista, in aggiunta alle tre prove scritte: nelle scuole della Valle d'Aosta, una prova scritta di lingua francese; nelle scuole in Provincia di Bolzano, una prova scritta nella seconda lingua; nelle scuole delle località ladine, una prova scritta relativa alla lingua, italiano o tedesco, diversa da quella in cui il candidato abbia svolto la prima prova scritta;

*o)* a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto fina-

le complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione giudicatrice dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. Ove il credito scolastico del candidato non raggiunga il punteggio massimo, la Commissione può motivatamente integrare il punteggio del credito stesso in relazione all'esito dell'esame;

*p)* agli alunni che ottengano il massimo di credito scolastico e il massimo risultato d'esame, può essere attribuita dalla Commissione una speciale menzione, da annotarsi sul diploma;

*q)* la Commissione giudicatrice è costituita da un presidente esterno, da due membri esterni docenti di materie rientranti in aree disciplinari diverse e dai docenti della classe per le restanti materie; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

*r)* per ogni due commissioni sono nominati un presidente e due membri esterni; il presidente è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminate, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i docenti e i capi di istituto degli istituti di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore; i membri esterni sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore; è stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esa-

me nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi tre anni;

s) le commissioni possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza semplice; nel caso di parità prevale il voto del presidente;

t) è compensata solo la partecipazione dei presidenti e dei membri esterni, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; i compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di membro esterno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame; i casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati;

u) ad ogni singola commissione sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna classe di istituto legalmente riconosciuto o parificato è abbinata ad una classe di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite commissioni apposite;

v) gli esami degli alunni con *handicap* sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

z) il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. Nel regolamento di cui all'articolo 1 è stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individua-

ti criteri omogenei per la sua attribuzione. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina è ricostruito sulla base del *curriculum*; il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi della lettera c), è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato;

aa) per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla Commissione sulla base della documentazione del *curriculum* scolastico, della formazione professionale e dei risultati delle prove preliminari;

bb) il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato è ridisciplinato in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea;

cc) per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

### Art. 3.

*(Disposizioni per garantire la regolarità del corso di studi)*

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, il corso di studi negli istituti legalmente riconosciuti è soggetto alla seguente disciplina:

a) per le ultime classi degli istituti di istruzione secondaria superiore il riconoscimento legale può essere concesso soltanto quando esse siano parte di un corso che abbia le caratteristiche di completezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

b) gli esami di idoneità alle varie classi della scuola secondaria superiore possono essere sostenuti solo presso istituti statali.

## Art. 4.

*(Disposizioni finali)*

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto decreto legislativo n. 297 del 1994, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturità;

2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

3. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare entro un anno dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

## Art. 5.

*(Norma finanziaria)*

1. Le spese relative all'indennità ed ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.